

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1967

Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, e alla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, relative al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 dicembre 1966, n. 1066, vennero adottati alcuni provvedimenti, in materia di avanzamento, nei confronti dei ruoli naviganti, Commissariato e sanitario dell'Aeronautica militare al fine di risolvere, sia pur parzialmente, alcune critiche situazioni che si erano venute a creare in detti ruoli.

Tra l'altro, si modificò, per un periodo di quattro anni, l'aliquota di valutazione annuale dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, portandola da un ottavo ad un quinto. Tale norma, che si prefiggeva sostanzialmente di far pervenire alla valutazione un rilevante numero di tenenti colonnelli piloti che altrimenti avrebbero visto preclusa ogni possibilità di ulteriore sviluppo della propria carriera ha raggiunto, in linea di massima, lo scopo; ma non ha potuto sanare la particolare posizione di grave disagio in cui versano tuttora gli ufficiali di un intero corso regolare dell'Accademia aeronautica.

Trattasi di ufficiali che hanno sostenuto nell'immediato dopoguerra i sacrifici e lo

sforzo maggiore, dal punto di vista del servizio, della ricostruzione dell'Aeronautica militare. Essi, per una serie di circostanze sempre sfavorevoli, non hanno mai potuto beneficiare dei diversi provvedimenti di legge succedutisi nel tempo ed hanno subito periodi di permanenza davvero eccessivi nei gradi più bassi nella gerarchia militare: con le conseguenze che si possono immaginare dal punto di vista economico e morale: dieci anni nel grado di tenente, sei in quello di capitano e quattro nel grado di maggiore.

Questa lenta e defatigante carriera che, peraltro, non è riuscita menomamente a scalfire l'entusiasmo e l'attaccamento all'Arma di questi ufficiali che non hanno ceduto alle pressanti lusinghe, oltremodo vantaggiose sul piano economico dell'aviazione civile, si va palesando sempre più senza possibilità concrete di sviluppo futuro.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 1066 del 1966, i tenenti colonnelli del predetto corso non potranno essere compresi nell'aliquota di valutazione dell'anno 1967 e saranno, invece, valutati nel 1968 uni-

tamente ai colleghi di ben tre corsi successivi e di gran lunga più giovani.

Questa situazione provoca tra gli ufficiali interessati uno stato di grave disagio morale ed un comprensibile, vivo senso di umiliazione.

Ad ovviare gli inconvenienti lamentati, gioverebbe l'emanazione di un provvedimento di limitatissima portata che consentisse di includere nell'aliquota di valutazione dell'anno 1967 detti ufficiali, separandoli così dall'aliquota del 1968 in cui verranno ad essere compresi ufficiali appartenenti a corsi molto più recenti ed unendoli invece a quelli precedenti con i quali hanno diviso i disagi e le vicissitudini del primo dopoguerra.

Si consentirebbe, in definitiva, la formazione di un'aliquota di valutazione omogenea, con elementi tra i quali vi è stata costantemente stretta comunanza di rapporti per incarichi di servizio, per la frequenza del corso normale e del corso superiore della Scuola di guerra aerea.

Inoltre, la situazione dei colonnelli dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale impone l'adozione di un analogo provvedimento: infatti, l'avanzata età di un rilevante numero di ufficiali del grado in questione è tale da precludere a molti di essi, stante la attuale aliquota di valutazione, la possibilità teorica di raggiungere i gradi superiori della gerarchia con grave pregiudizio per l'Amministrazione che vede, così, notevolmente ridotte le possibilità di scelta per i gradi nei quali maggiormente si avverte la necessità di un'accurata e severa selezione. Ma anche coloro che tale possibilità teorica di carriera ancora posseggono, in virtù della relativamente più giovane età, risultano in ritardo rispetto al profilo teorico previsto di ben 5-6 anni per cui anche pervenendo al più alto grado della gerarchia non potrebbero permanervi per un tempo adeguato all'importanza dei compiti previsti.

Ai fini specificati risponde il presente disegno di legge che, prevedendo l'aumento dell'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, per il solo anno 1967 da un quinto come fissato nella legge 4 dicembre 1966, n. 1066, ad un quarto, nonché l'aumento dell'aliquota di valutazione dei colonnelli dello stesso ruolo, per gli anni 1967, 1968 e 1969 da un quinto, come fissato nella legge 27 ottobre 1963, n. 1431, ad un quarto:

sana una particolarissima grave situazione ancora esistente;

non determina situazioni di favore;

realizza più compiutamente le finalità della legge n. 1066 del 1966;

non influisce in alcun modo sul normale sviluppo di carriera degli ufficiali più giovani;

risponde all'interesse pubblico di una migliore selezione dei quadri;

non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato.

Onorevoli senatori, il provvedimento che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione ha un valore soprattutto morale: vuole essere il meritato riconoscimento nei confronti di una aliquota di ufficiali piloti che non hanno mai potuto beneficiare direttamente dei vari interventi legislativi succedutisi in questi ultimi anni e che sostanzialmente chiedono solo l'anticipazione di un anno della loro valutazione in modo da avere la possibilità, ove prescelti, di un minimo sviluppo di carriera; vuole, inoltre, riportare nel ruolo dei colonnelli le condizioni di carriera praticamente già esistenti prima del verificarsi dell'inconveniente già illustrato concedendo in pari tempo all'Amministrazione migliori possibilità di scelta per una più accurata selezione.

Per quanto sopra espresso, confido nell'approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per l'anno 1967 il numero dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale da ammettere a valutazione è fissato, in deroga a quanto previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, in un quarto dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

**Art. 2.**

Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1968, 1969 e 1970 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere annualmente a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, numero 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati.

**Art. 3.**

Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1967, ai sensi dei precedenti articoli.